

Bruxelles, 11 settembre 2026
(OR. en)

13076/26

PROBA 27
DEVGEN 148
FORETS 125
ENV 1062
WTO 91

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 454 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la partecipazione ai negoziati per un accordo internazionale o un altro strumento destinato a sostituire l'accordo internazionale sui legni tropicali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 454 final.

All.: COM(2026) 454 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.9.2026
COM(2026) 454 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la partecipazione ai negoziati per un accordo internazionale o un altro strumento destinato a sostituire l'accordo internazionale sui legni tropicali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

• Motivi e obiettivi della raccomandazione

La presente raccomandazione riguarda una decisione che autorizza la partecipazione ai negoziati per un accordo internazionale destinato a sostituire l'accordo internazionale sui legni tropicali del 2006 ("accordo del 2006").

L'accordo del 2006 si prefigge di favorire la gestione e la conservazione sostenibili delle foreste tropicali e l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale di legni tropicali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e tagliate legalmente. L'accordo costituisce la base dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali ("ITTO"), che elabora orientamenti concordati a livello internazionale per promuovere il commercio responsabile di legni tropicali e la gestione sostenibile delle foreste, assiste i paesi membri nell'adattamento e nell'attuazione delle norme pertinenti, raccoglie e diffonde dati sulla produzione e sul commercio di legni tropicali, promuove catene di approvvigionamento sostenibili e sviluppa capacità nella silvicoltura tropicale. Questi elementi sono importanti per sostenere il funzionamento corretto, la trasparenza, la prevedibilità e la sostenibilità del mercato internazionale di legni tropicali.

L'accordo del 2006¹ è entrato in vigore il 7 dicembre 2011 per un periodo di dieci anni, è stato prorogato di cinque anni² e successivamente di altri tre³. L'accordo del 2006 non prevede proroghe oltre il 6 dicembre 2029. L'Unione europea è parte dell'accordo del 2006⁴.

A norma dell'articolo 44 dell'accordo del 2006 il Consiglio internazionale dei legni tropicali ("ITTC") ha il potere di avviare e orientare il processo di negoziazione di un nuovo accordo. Su tale base, la 60^a e 61^a sessione dell'ITTC hanno avviato consultazioni informali. I negoziati formali e la conclusione di un nuovo accordo possono essere condotti attraverso un gruppo negoziale intergovernativo, sotto l'egida della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo ("UNCTAD"), come è avvenuto per l'accordo attuale e per quelli precedenti.

I membri attuali dell'ITTO rappresentano circa l'80 % delle foreste tropicali mondiali e oltre il 90 % del commercio di legname e prodotti del legno. Il 23 luglio 2026, tuttavia, gli Stati Uniti hanno notificato formalmente al depositario delle Nazioni Unite il loro recesso dall'ITTO. Il recesso è parte di una decisione più ampia di abbandonare diverse organizzazioni internazionali. L'ITTC è costituito da tutti i membri dell'ITTO, che si dividono in due categorie: produttori e consumatori.

I membri dell'ITTC dispongono di 2 000 voti in totale (il gruppo dei produttori e quello dei consumatori dispongono di 1 000 voti ciascuno). I voti e i contributi annuali sono distribuiti equamente tra queste due categorie. All'interno di ogni categoria, i diritti e i voti dei singoli membri sono calcolati in base alle loro quote del commercio di legni tropicali e, nel caso dei produttori, all'estensione delle foreste tropicali all'interno del paese, ad eccezione dei membri africani, che dispongono tutti dello stesso numero di voti e contribuiscono con la stessa quota obbligatoria. L'UE versa la quota più elevata dei contributi obbligatori (versati dalla

¹ [ITTA2006 English.doc](#)

² Decisione 4(LVII) del Consiglio internazionale dei legni tropicali ("ITTC"): [topics_id=6960&no=1&disp=inline](#).

³ Decisione 1(LIX.1) dell'ITTC: [topics_id=7862&no=1&disp=inline](#).

⁴ [Decisione 2007/648 - IT - EUR-Lex](#).

Commissione per tutti gli Stati membri) al bilancio amministrativo dell'ITTO e dispone del maggior numero di voti (e del maggior numero di membri consumatori).

A norma dell'articolo 7, lettera a), l'ITTC può anche prendere decisioni senza doversi riunire.

Le discussioni in merito a un nuovo accordo sono iniziate già nel 2024, anche nell'ambito di un gruppo di lavoro preparatorio. Sulla base di quanto discusso si prevede che molte parti desiderino che l'ITTO vada avanti con obiettivi sostanzialmente invariati. La 61^a sessione dell'ITTC ha stabilito che la prima riunione del comitato preparatorio per la negoziazione dell'accordo si svolgerà di persona in concomitanza della 62^a sessione dell'ITTC ("ITTC62"), programmata dal 9 al 14 novembre 2026 a Yokohama (Giappone). Il comitato preparatorio condurrà ulteriori discussioni informali prima dei negoziati formali, probabilmente sotto l'egida dell'UNCTAD.

La presente raccomandazione riguarda una decisione del Consiglio che autorizza la partecipazione ai negoziati in seno al Consiglio internazionale dei legni tropicali per un accordo internazionale destinato a sostituire l'accordo del 2006. Qualora i negoziati su un accordo che vi subentri si concludano positivamente, la Commissione può presentare proposte di decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafi 5 e 6, TFUE, che autorizzano la firma e la conclusione del nuovo accordo a nome dell'Unione. Le proposte possono tuttavia essere subordinate ad adeguate rassicurazioni (inserite nel contenuto dell'accordo negoziato o esterne ad esso) sulle principali questioni in sospeso, in particolare il mancato pagamento da parte di un gruppo significativo di paesi e gli scarsi livelli di partecipazione all'ITTC. Simili rassicurazioni possono fare parte dei risultati negoziati o anche non rientrare nel testo giuridico.

L'ITTC62 o l'organo negoziale potrebbero esaminare la possibilità di conseguire gli obiettivi dell'accordo attraverso uno strumento alternativo, ad esempio uno strumento non basato sui trattati, che non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della presente raccomandazione.

La raccomandazione contiene direttive di negoziato nell'addendum.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La posizione proposta è coerente con le politiche e la normativa dell'Unione, quali:

la politica commerciale dell'UE⁵, in particolare per quanto riguarda il commercio libero ed equo;

il regolamento dell'UE sulla deforestazione⁶, che mira a ridurre la deforestazione e a promuovere la gestione sostenibile delle foreste e impone alle imprese di esercitare la dovuta diligenza nelle catene di approvvigionamento;

la strategia dell'UE per le foreste per il 2030⁷, che mira a proteggere le foreste e i relativi servizi ecosistemici, a contribuire a un'economia moderna, climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva e a preservare il dinamismo delle zone rurali;

la comunicazione dell'UE "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"⁸;

⁵ COM(2021) 66 final: Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva.

⁶ Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a deforestazione zero.

⁷ COM(2021) 572: Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030.

⁸ COM(2019) 352 final: Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta.

il piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale⁹, che mira a combattere il disboscamento illegale e a promuovere la gestione sostenibile delle foreste;

il regolamento riveduto (2024) sull'uso del suolo, sul cambiamento di uso del suolo e sulla silvicoltura¹⁰, che incentiva la conservazione, il ripristino e la resilienza delle foreste e promuove un monitoraggio e una comunicazione trasparenti;

il meccanismo di riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste (REDD+)¹¹, che preserva e rafforza il ruolo delle foreste tropicali nella mitigazione dei cambiamenti climatici, nell'adattamento agli stessi e nello sviluppo;

la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030¹², in particolare l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità, promuovere lo sviluppo sostenibile in tutti i tipi di foreste e proteggere rigorosamente tutte le foreste primarie e antiche ancora esistenti nell'UE;

la normativa europea sul clima¹³, che riconosce il contributo delle foreste, in quanto pozzi di assorbimento, stoccaggio e sostituzione del carbonio, alla riduzione dei gas a effetto serra nell'atmosfera;

la politica agricola comune (PAC) dell'UE¹⁴, che sostiene gli interventi per l'imboschimento, la creazione e la rigenerazione dei sistemi agroforestali, la protezione, il ripristino e il miglioramento delle risorse forestali, la gestione sostenibile delle foreste, così come gli investimenti volti a rafforzare la conservazione e la resilienza delle foreste e l'erogazione di servizi per l'ecosistema forestale.

Coerenza con le altre normative dell'UE

Il Green Deal europeo, che mira a trasformare l'Europa in un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, allinea le politiche dell'UE agli obiettivi dell'accordo di Parigi e risponde alla richiesta dei cittadini di un'azione per il clima più incisiva.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica sostanziale

La base giuridica sostanziale dell'accordo previsto è l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

⁹ COM(2003) 251 final: L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea.

¹⁰ Regolamento (UE) 2018/841 relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia; regolamento (UE) 2023/839 (modifica).

¹¹ UNFCCC (2013), quadro di Varsavia per REDD+, decisioni 9/CP.19-15/CP.19, adottate dalla conferenza delle parti nella sua diciannovesima sessione (COP19) a Varsavia (Polonia).

¹² COM(2020) 380 final: Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita.

¹³ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima").

¹⁴ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

L'accordo previsto mira a sostenere il commercio internazionale di legni tropicali. L'accordo intende promuovere l'espansione e la diversificazione del commercio di legni tropicali provenienti da fonti gestite in modo sostenibile e tagliate legalmente, sostenere la trasparenza e la prevedibilità di tale commercio e disporre la raccolta e la diffusione di dati sulla produzione e sul commercio di legni tropicali. Sostiene inoltre le norme, gli orientamenti e i meccanismi di cooperazione concordati a livello internazionale che agevolano il funzionamento del mercato e promuovono catene di approvvigionamento responsabili. Questi componenti hanno rilevanza diretta per la politica commerciale comune.

L'accordo mira altresì a promuovere la gestione sostenibile e la conservazione delle foreste tropicali, obiettivi ambientali contemplati dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, anche assistendo i paesi membri nell'adattamento e nell'attuazione delle norme ambientali e socioeconomiche e promuovendo catene di approvvigionamento sostenibili.

Sia gli obiettivi commerciali che quelli ambientali hanno rilevanza e nessuno dei due può essere considerato meramente accessorio rispetto all'altro.

L'ambito di applicazione dell'accordo previsto non dovrebbe essere molto diverso da quello dell'accordo attuale. L'adesione dell'UE all'attuale accordo e il mandato per i relativi negoziati avevano anch'essi come base l'articolo 207, paragrafo 4, e l'articolo 192, paragrafo 1.

Come l'attuale accordo del 2006, un accordo che vi subentri dovrebbe consentire una certa flessibilità per rispondere a eventuali opportunità e minacce che possono emergere, per quanto riguarda sia la dimensione commerciale che quella ambientale.

Base giuridica procedurale

L'articolo 218, paragrafo 3, TFUE dispone che, quando l'accordo previsto non riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio. Il Consiglio adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore dell'Unione o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.

L'articolo 218, paragrafo 4, TFUE dispone che il Consiglio possa impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

La Commissione raccomanda di avviare negoziati in seno al Consiglio internazionale dei legni tropicali per un accordo internazionale destinato a sostituire l'accordo del 2006. La Commissione deve essere designata negoziatrice.

Pertanto la base giuridica procedurale della decisione proposta che autorizza l'avvio di negoziati per l'accordo previsto è costituita dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

Scelta del negoziatore

Poiché l'accordo previsto riguarda esclusivamente questioni diverse dalla politica estera e di sicurezza comune, la Commissione dovrebbe essere designata negoziatrice ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.

Competenza dell'Unione

La competenza nel settore del commercio è esclusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE (politica commerciale comune).

I trattati non menzionano esplicitamente la "politica forestale", ma l'UE dispone di una serie di competenze concorrenti inerenti alle foreste, come il clima, l'ambiente e lo sviluppo rurale, e ha esercitato tali competenze attraverso vari strumenti, quali il regolamento (UE) 2021/1119 (Normativa europea sul clima), il regolamento (UE) 2018/841 (regolamento LULUCF), il regolamento (UE) 2023/1115 (regolamento dell'UE sulla deforestazione) e il regolamento (UE) 2021/2115 (regolamento sui piani strategici della politica agricola comune).

- **Sussidiarietà e proporzionalità**

L'UE è già parte dell'accordo del 2006 e partecipa attivamente a questo consesso, così come i suoi Stati membri. È opportuno che l'Unione partecipi a qualsiasi negoziato sulla sostituzione dell'accordo per garantirne l'adeguatezza e la conformità alle proprie politiche e ai propri obiettivi e poter così valutare la possibilità di aderirvi.

Oltretutto, l'ITTO opera da molti anni sulla base dell'accordo del 2006 e di quelli precedenti. Altri organismi per i prodotti di base sono fondati su accordi internazionali analoghi. L'ITTO si trova ad affrontare varie sfide ed è necessaria la massima efficienza in tutto il sistema delle Nazioni Unite. Pertanto, in questa fase, l'UE non dovrebbe escludere che dai negoziati emerga un risultato diverso, non basato su trattati.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente raccomandazione di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati e designa il negoziatore dell'Unione. Il Consiglio può anche impartire direttive di negoziato al negoziatore. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella raccomandazione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non applicabile

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile

- **Diritti fondamentali**

Secondo l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati

nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile delle foreste. La proposta di raccomandazione mira ad autorizzare l'avvio di negoziati per un nuovo accordo che subentri all'accordo del 2006 in linea, tra l'altro, con le politiche dell'Unione in materia di ambiente. Ci si attende un impatto positivo sul diritto alla tutela dell'ambiente sancito dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Poiché la portata e gli elementi chiave dell'iniziativa devono ancora essere negoziati a livello multilaterale, in questa fase è impossibile determinarne con esattezza l'incidenza sul bilancio.

A titolo informativo, nell'ambito dell'accordo del 2006 in vigore l'UE versa un contributo annuale all'ITTO per la propria adesione e per quella degli Stati membri dell'UE che ne sono membri. Il bilancio è stabilito dall'ITTC ogni due anni. Il contributo obbligatorio per il 2026 ammontava a 1 201 686,00 USD.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le disposizioni possono dipendere dall'evoluzione dei negoziati.

L'accordo attuale non prevede l'obbligo per le parti di riferire in merito all'attuazione. Esso prevede tuttavia che le parti presentino dati pertinenti sugli scambi e sul mercato in vista dei prodotti informativi dell'ITTO.

L'ITTC pubblica una relazione annuale sulle sue attività e ogni altra informazione che ritenga opportuna. L'ITTC esamina e valuta ogni due anni la situazione internazionale del legname e altri fattori pertinenti per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Fornisce inoltre informazioni sulle tendenze relative alla superficie forestale, alla gestione delle foreste e alle economie dei paesi membri dell'ITTO. La banca dati statistica online dell'ITTO fornisce dati in serie temporali (a partire dal 1990) per 83 paesi, compresi tutti i paesi membri produttori e consumatori dell'ITTO, sulla produzione e sul commercio di 16 prodotti primari del legno, quali ceppi, legno segato, impiallacciato e compensato. Inoltre l'ITTO pubblica una relazione quindicinale sul mercato dei legni tropicali, che fornisce informazioni aggiornate sui mercati e sulle tendenze di prezzo in tutto il mondo.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della raccomandazione**

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione a partecipare ai negoziati per un accordo internazionale che sostituisca l'accordo del 2006;
- la Commissione sia designata negoziatrice per l'Unione;
- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con il comitato speciale designato dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE e
- il Consiglio approvi le direttive di negoziato indicate nell'addendum della presente proposta di raccomandazione.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la partecipazione ai negoziati per un accordo internazionale o un altro strumento destinato a sostituire l'accordo internazionale sui legni tropicali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale sui legni tropicali del 2006 ("accordo del 2006") è stato concluso dall'Unione con decisione 2011/731/UE del Consiglio¹⁵ ed è entrato in vigore il 7 dicembre 2011 per un periodo di dieci anni. L'accordo è stato prorogato di cinque anni e successivamente di altri tre. Non è possibile alcuna proroga oltre il 6 dicembre 2029.
- (2) L'Unione dovrebbe essere pronta a partecipare ai negoziati per un accordo internazionale destinato a sostituire l'accordo del 2006, al fine di garantire che un eventuale accordo che vi subentri sia in linea con le proprie politiche, compresi la gestione sostenibile delle foreste, l'agevolazione degli scambi e gli obiettivi di tutela dell'ambiente. Il nuovo accordo dovrebbe garantire una rappresentanza equilibrata dei paesi produttori e consumatori, appoggiare la gestione sostenibile delle foreste, promuovere il commercio legale e sostenibile di legni tropicali e istituire un quadro finanziario e di governance efficace ed equo.
- (3) L'ambito di applicazione di un nuovo accordo dovrebbe essere identico o simile a quello dell'accordo del 2006. Le aggiunte all'ambito di applicazione dovrebbero essere debitamente giustificate ed evitare di riprodurre altri strumenti o processi internazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la partecipazione ai negoziati per un accordo destinato a sostituire l'accordo internazionale sui legni tropicali.

Articolo 2

La Commissione è designata negoziatrice dell'Unione.

Articolo 3

¹⁵ [Decisione 2011/731 - IT - EUR-Lex.](#)

Le direttive di negoziato che figurano nell'addendum della presente decisione sono indirizzate alla Commissione.

Articolo 4

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo di lavoro "Prodotti di base" del Consiglio, designato in qualità di comitato speciale previsto dall'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*